



## Ufficio Giudice Sportivo

**Decisione n. GSP18039**

**Data: 23/10/2018**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Segnalazione del Procuratore Federale dd. 11/10/2018 sulla base di comunicazione della Segreteria Generale della Fisg e settore hockey, datata 08/10/2018, che evidenziava un errato utilizzo (in posizione irregolare) dell' atleta Mair Lukas, nato il 15/02/1999, tesserato per la società Ritten Sport, under 20 maschile, da parte della società HC Eppan Appiano Pirates durante le competizioni sportive (agli atti).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

**Ammenda** inflitte alla squadra dell' **Associazione Sportiva Dilettantistica H.c. Eppan Appiano (150)** di €. 800.00.- (ottocento/00) ai sensi dell' Art. 24, n.3, parte seconda, lett. b) e 23 del Regolamento di Giustizia, per violazione dell' Art.11 delle N.O.-F.A. Comuni 2018/2019 .

**Diffida** inflitte alla squadra dell' **Associazione Sportiva Dilettantistica H.c. Eppan Appiano (150)** ai sensi dell' Art.23 del Regolamento di Giustizia, per violazione dell' Art. 13 delle NOFA – Campionato Nazionale Maschile Italian HL - 2018/2019.

D) Motivazione:

**Associazione Sportiva Dilettantistica H.c. Eppan Appiano (150)**

**Il Giudice Sportivo**

**premesse che**

- con segnalazione dd.08.10.2018, il Procuratore Federale denunciava il presunto irregolare impiego dell'atleta **MAIR Lukas**, nato il 15.02.1999, detenuto a titolo di prestito dalla **società Ritten Sport, under 20 maschile**, da parte della società **H.C. Eppan Appiano Pirates**, durante le seguenti gare del **campionato senior Italian HL**:

22.09.2018: team avversario H.C. Falcons Brixen Bressanone (risultato 3-4)

27.09.2018: team avversario H.C. Kaltern Caldaro (risultato 1-2)

29.09.2018: team avversario H.C. Pergine Sapiens (risultato 4-2)

06.10.2018: team avversario H.C. Merano (risultato 4-3)

- Posto che l'atleta in questione è in **regime di utilizzo** tra le società Ritten Sport e H.C. Eppan Appiano, rilevava il Procuratore Federale che in base agli artt. 11.b e 11.c delle NOFA Comuni '18/19, il **doppio utilizzo è previsto**



soltanto per i campionati giovanili mentre, al contrario, il giocatore Mair Lukas risulterebbe essere stato impiegato dalla società H.C. Eppan Appiano nel campionato senior Italian HL.

- La società H.C. Eppan Appiano presentava una memoria difensiva nella quale evidenziava fondamentalmente la propria "buona fede", avendo fin da subito fatto presente al Comitato Alto Adige della Fisg che la richiesta di utilizzo dell'atleta era da riferirsi alla sua partecipazione al campionato senior Italian HL. Del resto il Comitato autorizzava l'impiego del giocatore con la formula dell'utilizzo, senza però specificare che detto impiego era consentito soltanto nelle categorie juniores.

- ciò premesso, questo Giudice Sportivo osserva quanto segue.

Considerato che i fatti come esposti dal Procuratore Federale non sono in contestazione, posto che l'atleta risulta effettivamente in regime di utilizzo tra le citate compagini ed altrettanto provata è la sua partecipazione alle sopra indicate partite, occorre innanzitutto accertare se detto impiego possa ritenersi legittimo.

La risposta è negativa.

La norma di riferimento che si assume violata è, nel caso di specie, l'art.11 C) delle NOFA Comuni 18/19, ai sensi del quale agli atleti under 20, come appunto il Mair Lukas, è certamente consentita la partecipazione a campionati senior con squadre alle quali vengano aggregati, ma soltanto nel caso in cui la società di appartenenza NON partecipi anch'essa a campionati di Serie A IHL – AHL, IHL Division 1.

Nel caso in esame detta condizione non è presente, posto che anche la società cedente prende parte ad un campionato Senior IHL – Serie A – Alps Hockey League.

Ritenuto quindi provato l'irregolare utilizzo dell'atleta in questione, occorrerà ora considerare le conseguenze che ne derivano sul piano disciplinare.

Va subito detto che da un'attenta valutazione delle circostanze e degli elementi di prova acquisiti, può ritenersi ragionevolmente provata la buona fede della società indagata.

In sostanza è da escludere che la società in questione abbia agito dolosamente, con l'intento cioè di acquisire un ingiusto vantaggio sportivo, nella consapevolezza della illiceità della propria condotta.

Un tanto è evincibile dalla lettura incrociata delle dichiarazioni della società con quelle del Comitato Alto Adige della Fisg, anch'esse agli atti di questo procedimento.

Posto che il punto di vista della società HC Eppan Appiano è già stato esaminato, occorre brevemente considerare quanto esposto per iscritto dai rappresentanti del Comitato Alto Adige della Fisg. In particolare nella dichiarazione da essi trasmessa, non si fa alcun cenno, né di conferma, ma neppure di smentita, al fatto che la società HC Eppan Appiano avrebbe espressamente specificato, nel richiedere il nulla osta per l'utilizzo dell'atleta Mair Lukas, in quale campionato avrebbe inteso schierarlo, ovvero nel campionato senior Italian HL: a tale proposito è quindi lecito pensare che detta precisazione sia stata effettivamente esplicitata dal dirigente societario altoatesino e che ad essa non sia seguito alcun commento di diniego da parte dell'addetto del Comitato, certamente non per cattiva volontà, ma molto più verosimilmente per un semplice fraintendimento tra i due interlocutori o anche, ancor più semplicemente, perché la frase non è stata distintamente udita.

Dalla citata dichiarazione del Comitato A.A. della Fisg emerge poi una seconda circostanza (da ritenersi pacificamente provata in quanto ammessa dallo stesso scrivente Comitato) che, valutata in uno con la precedente appena esaminata, può avvalorare ulteriormente la ritenuta buona fede della società richiedente l'utilizzo del giocatore, ovvero il fatto che l'addetto al Comitato, di sua iniziativa, nulla ha precisato in ordine alla possibilità di impiegare l'atleta solamente nell'ambito dei campionati giovanili.

Ben inteso: il Comitato non aveva alcun obbligo informativo, incombando sulle società il dovere di conoscenza delle normativa federale, ma, come detto, il susseguirsi molto ravvicinato di una precisazione non capita o forse addirittura non sentita e di un successivo incolpevole silenzio in merito ad una circostanza assai significativa



(“l’atleta Mair Lukas può giocare soltanto nei campionati giovanili...”), rende particolarmente plausibile – da parte della società HC Eppan Appiano- l’errore interpretativo della normativa di riferimento.

Ciò detto, va altresì precisato che se tale errore può ritenersi idoneo – come detto – ad escludere la fattispecie più grave della frode sportiva, che avrebbe comportato, una volta accertata, conseguenze sanzionatorie pesantissime, non altrettanto può dirsi in ordine alla responsabilità della società a titolo di colpa, per avere essa agito con inescusabile negligenza, non avendo prestata sufficiente attenzione al dettato normativo di riferimento.

Sul piano disciplinare ne consegue la doverosa comminazione della sanzione pecuniaria dell’ammenda a carico della società in difetto, per l’accertata violazione delle NOFA Comuni (art.11), nonché quella della diffida nei confronti della medesima società, con esplicito avvertimento che al verificarsi, in futuro, di simili condotte, non sarà più riconosciuto lo stato di sostanziale “buona fede”, atto ad escludere l’intenzionalità del comportamento illecito realizzato, con conseguente applicazione di sanzioni disciplinari ben più gravi.

Tutto ciò premesso, questo Giudice Unico Sportivo, visti gli artt. 11 delle NOFA, 23 e 24 n.3, parte seconda, lett. b) del Regolamento di Giustizia

**infligge**

alla società H.C. Eppan Appiano la sanzione disciplinare dell’ammenda di €. 800.00.- (ottocento/00) ai sensi dell’art.24 n.3, parte seconda, lett. b) del Regolamento di Giustizia, per violazione dell’art. 11 delle NOFA Comuni 2018/2019;

**infligge**

alla società H.C. Eppan Appiano la sanzione disciplinare della diffida ai sensi dell’art.23 del Regolamento di Giustizia, per violazione dell’art. 13 delle NOFA – Campionato Italian HL - 2018/2019

**Associazione Sportiva Dilettantistica H.c. Eppan Appiano (150)**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Associazione Sportiva Dilettantistica H.c. Eppan Appiano (150).

Il Giudice Sportivo  
Avv. Franco Biasi